

TI_GERICHTE 52.2007.70 vom 22. Mai 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-05-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2007.70

FR: TI_GERICHTE 52.2007.70 du 22 mai 2007

IT: TI_GERICHTE 52.2007.70 del 22 maggio 2007

Regeste

Revoca di ammonimento di 5 mesi e mezzo per guida in stato di inattitudine, elusione della prova del sangue e infrazioni alle norme della circolazione. Autorità amministrativa vincolata anche alla qualifica giuridica dei fatti operata dal giudice penale quando questi li conosce meglio

Erwägungen

E. 1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato, è pacifica (art. 43 PAmm). Il gravame, tempestivo (art. 10 LALCStr e art. 46 cpv. 1 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm). 2. In virtù delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2001 della LCStr (RU 2002 p. 2767 ss.) le nuove disposizioni si applicano al conducente che dopo l'entrata in vigore delle stesse, avvenuta il 1° gennaio 2005, commette un'infrazione lieve, medio grave o grave delle prescrizioni della circolazione stradale (cpv. 1). Dato che l'infrazione alla base della misura dedotta in giudizio è stata commessa il 3 aprile 2006, la fattispecie va esaminata alla luce del nuovo diritto, tenendo presente che in materia di provvedimenti adottati a scopo di ammonimento il Tribunale cantonale amministrativo statuisce con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm), e quindi può rivedere anche la commisurazione della sanzione. In questa materia, i limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano infatti applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (RDAT II-2002 N. 80 e rinvii). 3. Il ricorrente contesta la tesi secondo cui l'autorità amministrativa è vincolata agli esiti del procedimento penale avviato nei suoi confronti. Ritiene che solo gli accertamenti di fatto del giudice penale possano impegnare la Sezione della circolazione ai fini dell'adozione di una misura amministrativa. 3.1. Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, l'autorità amministrativa competente ad ordinare la revoca della licenza di condurre non può di principio scostarsi dagli accertamenti contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato (123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a). In particolare, tale autorità deve attenersi alle risultanze del giudizio penale anche nel caso in cui quest'ultimo sia stato emanato nell'ambito di una procedura sommaria, segnatamente ove la decisione penale si basi essenzialmente sul rapporto di contravvenzione allestito dall'agente di polizia. Ciò è il caso, in particolare, se l'interessato sapeva o, vista la gravità dell'infrazione rimproveratagli, doveva prevedere che nei suoi confronti si sarebbe fatto luogo anche ad un procedimento di revoca della licenza di condurre e ciononostante ha ommesso di far valere nell'ambito del procedimento penale diritti garantiti alla difesa o vi ha rinunciato. Di

principio, l'autorità amministrativa non può valutare diversamente la fattispecie neppure dal punto di vista giuridico. In effetti, la giurisprudenza ha avuto modo di specificare più volte che in vista dell'adozione di una misura amministrativa la competente autorità è legata non solo all'accertamento dei fatti, ma anche alla qualifica giuridica operata in sede penale, quando questa dipende in maniera determinante dall'apprezzamento di circostanze che il giudice penale conosce meglio dell'autorità amministrativa (cfr. DTF 124 II 103 consid. 1c/bb; 119 Ib 158 consid. 3 c/bb; STF 6A.19/2006 del 16 maggio 2006 consid. 1).

Evenienza, questa, chiaramente ravvisabile nel caso di specie, caratterizzato da un procedimento penale nell'ambito del quale il Pretore penale ha indetto un pubblico dibattimento, ascoltato l'accusato e una teste, giungendo alla conclusione che le censure di inapplicabilità della LCStr sottopostegli erano infondate. La valutazione giuridica effettuata in sede penale è quindi dipesa da conoscenze specifiche acquisite durante il processo, il che la rende vincolante per le autorità amministrative preposte alla revoca della licenza.

3.2. In concreto, a seguito degli eventi occorsi il 7 marzo 2006 il Pretore penale ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 1'000.- riconoscendolo colpevole di guida in stato di inattitudine, elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida e infrazione alle norme della circolazione. Alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente, in questa sede il ricorrente non può più contestare tali fatti, né l'apprezzamento degli stessi da parte delle autorità penali, che hanno ormai statuito sulla fattispecie con decisione passata in giudicato. Per evidenti ragioni d'unità di giudizio, questo Tribunale - al pari delle istanze amministrative inferiori - è infatti vincolato alla condanna pronunciata il 19 ottobre 2006. Se l'insorgente riteneva che la sanzione penale fosse stata emanata sulla base di un apprezzamento giuridico errato dei fatti rilevanti, avrebbe dovuto far capo ai rimedi di diritto indicati in sentenza (ricorso alla CCRP) e contestare nuovamente le inosservanze alla LCStr che gli venivano addebitate. RI 1, è invece rimasto passivo. Ha supinamente accettato la condanna per il triplice concorso di infrazioni alla LCStr di cui è stato ritenuto colpevole. In simili evenienze, il principio della sicurezza giuridica gli impedisce di rimettere in discussione l'applicabilità stessa della LCStr al fine di eludere la misura amministrativa che si impone.

4. 4.1 Le infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile la procedura prevista dalla LMD comportano la revoca della licenza di condurre, oppure l'ammonizione del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso, segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr). La nuova LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell'importanza dell'infrazione commessa (lieve, art. 16 a ; medio grave, art. 16 b ; grave, art. 16 c) e dei precedenti dell'interessato. In particolare, commette un'infrazione grave colui che guida un veicolo in stato di ebbrietà qualificata e si oppone alla prova del sangue o all'esame dell'alito (art. 16 c cpv. 1 lett. b e d LCStr). In tal caso, se non vi sono precedenti la licenza di condurre deve essere revocata per almeno tre mesi (art. 16 c cpv. 2 lett. a LCStr).

4.2. Nel caso in esame, dagli atti risulta che il 7 marzo 2006 RI 1 ha guidato in stato di inattitudine (ebrietà), ha eluso i provvedimenti ordinati dalla polizia per accertare la sua incapacità alla guida e violato alcune norme minori della LCStr, perdendo la padronanza di guida della vettura targata TI _____ e andando a cozzare contro la barriera installata all'uscita del posteggio dell'albergo "La Perla" di Agno. Se ne deve concludere che tenuto conto delle gravi infrazioni cumulativamente commesse dal ricorrente e della consistente colpa che gli

è imputabile, il provvedimento di revoca di cinque mesi e mezzo disposto dal Consiglio di Stato non può che essere ulteriormente confermato da questo Tribunale. Una misura di tale ampiezza si avvera addirittura mite per rapporto ai numerosi precedenti di ogni genere che contraddistinguono la carriera di conducente dell'insorgente. 5. Stante quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 16, 16 c , 25a, 90 LCStr; 33, 40, 41 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43 e 46 PAmm; dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.